

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il trasporto di passeggeri con un'imbarcazione a motore senza cabina (open sloep) per le vie navigabili di Amsterdam, con l'obiettivo principale di offrire dietro pagamento escursioni in barca e la locazione della stessa per feste, come avviene nella fattispecie, configuri un servizio al quale si applicano le disposizioni della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), in considerazione della deroga prevista all'articolo 2, paragrafo 2, parte iniziale e lettera d), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), con riferimento ai servizi nel settore dei trasporti.
- 2) In caso di soluzione affermativa della questione 1):

Se il capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), sia applicabile a situazioni puramente interne o se, al fine di rispondere alla questione se detto capo sia applicabile, sia rilevante la giurisprudenza della Corte di giustizia vertente sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi in situazioni puramente interne.
- 3) Qualora la seconda questione sia risolta nel senso che la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle disposizioni del trattato sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi risulta applicabile in una situazione puramente interna al fine di valutare se trovi applicazione il capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36):
 - a) Se il giudice nazionale debba applicare le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), in una situazione come quella in esame, in cui il prestatore non si è stabilito in un altro Stato membro, né offre servizi transfrontalieri, e ciononostante invoca dette disposizioni.
 - b) Se ai fini della risposta a detta questione sia rilevante il fatto che i servizi saranno presumibilmente prestati principalmente a residenti nei Paesi Bassi.
 - c) Se ai fini della risposta a detta domanda occorra accertare se imprese stabilite in altri Stati membri abbiano effettivamente mostrato o mostreranno interesse a prestare i medesimi servizi o servizi analoghi.
- 4) Se dall'articolo 11, paragrafo 1, parte iniziale e lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), discenda che, se il numero delle autorizzazioni è limitato per motivi imperativi di interesse generale, debba essere parimenti limitata la durata delle autorizzazioni, anche in considerazione della finalità della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), di realizzare il libero accesso al mercato, oppure se detta valutazione spetti all'autorità competente dello Stato membro.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi) il 14 luglio 2014 —
J. Harmsen, altra parte: Burgemeester van Amsterdam**

(Causa C-341/14)

(2014/C 339/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: J. Harmsen

Altra parte nel procedimento: Burgemeester van Amsterdam

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), sia applicabile a situazioni puramente interne o se, al fine di rispondere alla questione se detto capo sia applicabile, sia rilevante la giurisprudenza della Corte di giustizia vertente sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi in situazioni puramente interne.

- 2) Qualora la prima questione sia risolta nel senso che la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alle disposizioni del trattato sulla libertà di stabilimento e sulla libera circolazione dei servizi risulta applicabile in una situazione puramente interna al fine di valutare se trovi applicazione il capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36):
- a) Se il giudice nazionale debba applicare le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU 2006, L 376/36), in una situazione come quella in esame, in cui il prestatore non si è stabilito in un altro Stato membro, né offre servizi transfrontalieri, e ciononostante invoca dette disposizioni.
 - b) Se ai fini della risposta a detta questione sia rilevante la circostanza che il gestore presta servizi principalmente a prostitute, che lavorano autonomamente, provenienti da Stati membri diversi dai Paesi Bassi.
 - c) Se ai fini della risposta a detta domanda occorra accertare se imprese stabilite in altri Stati membri abbiano effettivamente mostrato o mostreranno interesse a stabilire una siffatta impresa di prostituzione in vetrina ad Amsterdam.
- 3) Qualora il prestatore possa invocare le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, (GU 2006, L 376/36), se l'articolo 10, paragrafo 2, parte iniziale e lettera c), di detta direttiva osti ad una misura come quella controversa, che consente ad un gestore di imprese di prostituzione in vetrina di affittare camere ad ore soltanto a prostitute che possono farsi comprendere dal gestore in una lingua per lui comprensibile.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 17 luglio 2014 —
Kyowa Hakko Europe GmbH/Hauptzollamt Hannover**

(Causa C-344/14)

(2014/C 339/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Kyowa Hakko Europe GmbH

Convenuto: Hauptzollamt Hannover

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i miscugli di amminoacidi come quelli di cui al procedimento principale (rispettivamente RM0630e RM0789), con i quali ([Or. 2] unitamente a carboidrati e grassi) si produce un alimento che sostituisce una sostanza presente nella normale alimentazione, fondamentale necessaria alle funzioni vitali, ma che in casi specifici provoca una reazione allergica, ed in tal modo si evitano danni alla salute derivanti da allergie, rendendo possibile lenire o persino guarire lesioni già verificatesi, costituiscano medicinali costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici ai sensi della voce 3003 della nomenclatura combinata ⁽¹⁾.

In caso di risposta negativa alla questione sub 1:

- 2) Se i miscugli di amminoacidi costituiscano preparazioni nutritive ai sensi della voce 2106 della nomenclatura combinata, che secondo la nota 1, lettera a), al capitolo 30 della nomenclatura combinata sono esclusi da quest'ultimo capitolo in quanto, oltre l'apporto nutritivo, non hanno un effetto terapeutico o profilattico.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 290, pag. 1).